

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 894

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOFFARDI, LIBERTINI, MERIGGI e
CONDARCURI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1993

Riconoscimento di parità di trattamento agli ex combattenti in
applicazione dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336

ONOREVOLI SENATORI. - Ancora recentemente si è riproposto, in occasione della discussione al Senato del disegno di legge n. 776, recante «interventi urgenti in materia di finanza pubblica», il problema del riconoscimento della parità di trattamento a tutti gli ex combattenti nella determinazione dello stipendio pensionabile e della buonuscita in applicazione dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Attualmente, infatti, esiste una disparità di trattamento tra coloro che sono stati collocati in quiescenza nella stessa qualifica nella quale si trovavano al momento di chiedere le maggiorazioni di anzianità e coloro che, avendo nel frattempo ottenuto un miglioramento di livello, andarono in quiescenza con qualifica diversa e non ottennero, quasi che ciò costituisca una sorta di punizione, le maggiorazioni previste dalla legge.

Questi ultimi, quindi, pur essendo ex combattenti al pari dei primi, si vedono assurdamente negati i benefici che, secondo lo spirito della legge venivano riconosciuti a tutti gli ex combattenti indipendentemente dalle categorie di appartenenza. In giurisprudenza questo paradosso è stato risolto sia da diversi tribunali amministrativi regionali che dal Consiglio di Stato (sia in sede consultiva che giurisdizionale) riconoscendo il beneficio combattentistico al momento dell'andata in pensione dell'interessato.

I proponenti ritengono che la maggiorazione di anzianità di due o più anni connessa al computo del periodo trascorso in prigionia o in campo di internamento, alle campagne di guerra, ecc., prevista dalla legge n. 336 del 1970, debba avere la stessa efficacia dell'anzianità effettivamente espletata ed essere parametrata sulla base dello stato di qualifica o di livello al momento dell'andata in quiescenza. Si è consapevoli che quanto sopra affermato è oggetto di valutazioni discordanti sia da parte dell'attuale Governo che dalla Corte dei Conti, ma la fondatezza logica di quanto evidenziato induce a proporre un provvedimento specifico di equiparazione.

Già la Camera dei deputati unanimemente, in sede di conversione del decreto legge 23 settembre 1989, n. 326, impegnò il Governo ad assumere con doverosa sollecitudine le iniziative necessarie perchè l'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, vada interpretato in modo che sia fatta salva la valutazione delle maggiori anzianità, ivi previste, agli effetti della determinazione dello stipendio pensionabile e dell'indennità di buonuscita, nella qualifica alla quale tali trattamenti sono riferiti, come già approvato dalla Camera e dal Senato; la stessa Camera dei deputati, a stragrande maggioranza, approvò gli emendamenti soppressivi del comma 1, articolo 7, del disegno di legge 6163 del 6 dicembre 1991, confermando l'orientamento di cui sopra.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La valutazione della maggiore anzianità prevista nell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, agli effetti della determinazione dello stipendio pensionabile e dell'indennità di buonuscita è riferito al livello e alla qualifica che l'interessato ricopre al momento dell'andata in quiescenza.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire cinque miliardi per l'anno 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.